



**Segreteria di Coordinamento  
Segreteria di Gruppo**



Tel 02.89012885 fax 02.89012948

Tel 02.8794.2061 fax 02.8794.4439

E-mail [segreteria@fabibancaintesa.it](mailto:segreteria@fabibancaintesa.it)

**[www.fabibancaintesa.it](http://www.fabibancaintesa.it)**

## COMUNICATO

**Alleghiamo qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo della lettera inviata nei giorni scorsi alle fonti istitutive (sindacati ed azienda) e ai Consiglieri del fondo pensioni Comit.**

**Milano, 13 gennaio 2005-01-14**

**La Segreteria**

Milano, 12 gennaio 2005

Alle Fonti Istitutive del Fondo Pensioni  
per il personale della Banca Commerciale Italiana

Al Sig. Presidente del Fondo Pensioni  
per il personale della Banca Commerciale Italiana

Al Sig. Vice Presidente  
Dott. Andrea Baccherini

Ai Signori Consiglieri

### **FONDO PENSIONI COMIT**

Il 21 dicembre 2004 gli amministratori del Fondo hanno esposto alla COVIP i motivi che avevano indotto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 dicembre e sia pure con deliberazione non unanime, a far proprio quanto ipotizzato dalle fonti istitutive (con l'eccezione della FABI) il 10 dicembre precedente, con accordo sino ad allora non divulgato.

A seguito dell'audizione degli amministratori, con significativa urgenza, la COVIP ha emesso l'ormai noto provvedimento del 23 dicembre 2004, con il quale ha chiaramente sconfessato la suddetta ipotesi di ibrida e confusa liquidazione commissariale del Fondo,

formulata dalle fonti istitutive e recepita dal Consiglio di Amministrazione, invitando invece il Consiglio di Amministrazione a meglio operare nell'interesse del Fondo e dei suoi iscritti

La COVIP è stata esplicita nel criticare in profondità proprio le linee essenziali, ed i principi fondamentali, di quanto lazienza, con l'acritico avallo delle altre OO.SS., sta tentando di attuare da alcuni mesi contro ogni ragionevolezza, oltre che contro le vigenti norme statutarie e di legge.

Nonostante la chiara presa di posizione della COVIP, e nonostante che lo stesso Consiglio avesse espressamente condizionato l'attuazione del "piano" all'esito dell'audizione presso la COVIP; gli amministratori del Fondo si sono assunti la personale responsabilità di attuare il "programma", disattendendo quindi anche il sopravvenuto provvedimento della stessa COVIP.

Per il periodo 1/31 gennaio 2005 i pensionati del Fondo hanno infatti ricevuto un importo pari al solo 75% della rendita vitalizia, in contrasto quindi con lo Statuto del Fondo che risulta tuttora vigente in tutte le sue regole.

Riteniamo quasi impossibile evidenziare tutte le gravi contraddizioni, le disinvolute dichiarazioni, e le non veritiere affermazioni contenute nelle premesse dell'ipotesi di lavoro predisposta dalla banca, e recepita il 10 dicembre 2004 senza obiezioni dalle altre OO.SS., ed il 14 dicembre 2004 dalla maggioranza degli amministratori.

Si osserva soltanto che anche i consulenti che la banca ha fornito al Fondo, hanno per l'occasione smentito, su questioni fondamentali, loro precedenti pareri, sulla base dei quali in passato banca e OO.SS. avevano assunto le loro determinazioni.

Riteniamo quindi assolutamente necessario ribadire le principali regole che in questa vicenda vengono volutamente dimenticate e/o utilizzate non sulla base della loro effettiva validità, ma secondo l'occorrenza e le personali esigenze della banca e delle OO.SS. che ne hanno condiviso le richieste senza neppure avanzare richieste di sorta nell'interesse degli iscritti al Fondo.

Vorremmo innanzitutto ricordare che sul principio del "diritto quesito dei pensionati al trattamento previdenziale", la generalità delle banche ed in particolare Banca Intesa hanno fondato, negli anni tra il 1997 ed il 2000, le trasformazioni dei previgenti Fondi Complementari, giustificando il pregiudizio economico delle semplici "aspettative degli iscritti in servizio" rispetto ai "diritti quesiti dei pensionati", come tali intoccabili.

Il tanto sbandierato "diritto quesito dei pensionati", nelle attuali vicende del Fondo Comit ... viene oggi cestinato, per sposare una tesi del tutto contraria, soltanto perchè ritenuta favorevole alle proprie politiche di oggi (la tesi contraria era invece favorevole alle politiche di ieri)..

Riteniamo invece corretto il principio secondo cui il rapporto tra ciascun iscritto ed il Fondo pensioni sia sempre e comunque di natura contrattuale, con la conseguenza che gli obblighi a carico del Fondo vadano sempre e comunque adempiuti, così come si adempie ogni contratto da parte di ciascuna delle parti contraenti.

Sia i pensionati che gli iscritti in servizio hanno quindi l'eguale diritto al rispetto del contratto previdenziale, così come concretamente definito dallo Statuto del Fondo.

I contratti si rispettano e si adempiono, non esistono scorciatoie o furbesche elusioni.

Su questo punto (obblighi contrattuali delle parti) è importante ricordare che lo Statuto del Fondo pone a carico della banca, quale specifico obbligo contrattuale, l'amministrazione del Fondo tramite proprio personale, ivi compresa la figura del direttore.

E' evidente che il servizio amministrativo debba essere efficiente nelle proprie azioni, e che dell'inefficienza e/o della non buona amministrazione risponda, contrattualmente nei confronti del Fondo, proprio la banca.

Non intendiamo sollevare pur facili e dolorose polemiche, ma riteniamo importante riflettere almeno sul fatto che nonostante l'accordo di trasformazione del 1999/2000 prevedesse la vendita del patrimonio immobiliare (unico patrimonio riservato ai pensionati), sino al settembre 2004 (e quindi per cinque anni), nessuno abbia provveduto nemmeno agli atti preliminari necessari per la vendita degli immobili, in particolare per quanto concerne gli immobili ad uso non residenziale.

Ed ancora, rileviamo che nonostante che dal 1999/2000 in avanti la dotazione patrimoniale dei pensionati fosse costituita soltanto da immobili, siano state pagate per tutti questi anni pensioni per importi in denaro di molto superiori a quanto il Fondo abbia nel frattempo ricavato, in denaro, dal reddito e dalla vendita degli immobili medesimi.

Ciò con buona pace della pretesa "separatezza" patrimoniale tra pensionati ed attivi, in passato sempre negata dalla banca e dai propri consulenti, ed inventata soltanto oggi, proprio dalla banca e dai medesimi consulenti, contro ogni evidenza e solo per ... convenienza.

Oltre al predetto obbligo contrattuale a carico diretto della banca, sussistono gli obblighi contrattuali che il Fondo ha assunto nei confronti di ogni singolo iscritto.

Il fatto dunque che gli amministratori decidano di non adempiere al contratto previdenziale, non pagando le rendite, senza che sia sopravvenuta alcuna norma di legge in proposito ed in assenza di modifiche statutarie che possano giustificare tale atto unilaterale, è atto di cui personalmente gli amministratori dovranno rispondere, per tutti i danni ed i pregiudizi che derivassero al patrimonio ed all'operatività del Fondo in conseguenza delle prevedibili azioni giudiziarie dei pensionati ingiustamente lesi nei loro "diritti quesiti".

Si tratta ovviamente di responsabilità personale degli amministratori, definita ai sensi delle norme del codice civile che regolano l'identica responsabilità degli amministrazioni di società per azioni, responsabilità assolutamente personale e solidale, che certo non può venire evitata e rimandata attribuita alle fonti istitutive, essendo inesistente un qualsiasi rapporto di garanzia/o patronage tra dette fonti e gli amministratori

Le fonti istitutive non hanno infatti alcun rapporto contrattuale con i pensionati e/o gli iscritti in servizio e non rispondono quindi patrimonialmente, quando le loro "idee ed ipotesi" vengano malauguratamente ed improvvidamente recepite dagli amministratori.

Quanto alcune delle fonti istitutive hanno convenuto il 10 dicembre 2004, non potrà quindi servire da giustificazione ai comportamenti degli amministratori, non solo perchè tale "accordo" è contrario alla legge ed allo Statuto anche secondo la COVIP; ma soprattutto perchè, per quanto concerne il contratto previdenziale, non ha rilevanza giuridica ma semmai soltanto politica.

Rimane inoltre da considerare che gli amministratori hanno anche la responsabilità di non aver attuato le modifiche statutarie che si fossero rese nel tempo necessarie per un normale e corretto andamento del Fondo (lo Statuto attribuisce infatti al Consiglio di

Amministrazione anche il potere di modificare lo statuto).

Riteniamo infine importante osservare che lo Statuto del Fondo attribuisce alla banca, attraverso il voto doppio del presidente in caso di contrasto tra i consiglieri, una posizione di predominio nell'amministrazione del Fondo.

Con la conseguenza che, in caso di responsabilità degli amministratori per danni e pregiudizi al patrimonio del Fondo, andrebbero attentamente valutate le implicazioni proprio della banca "controllante", alla luce delle già citate norme codicistiche in materia di società per azioni.

Anche sotto il profilo politico e gestionale del resto, tutta la gestione patrimoniale, finanziaria ed attuariale del Fondo non può non essere imputata, ovviamente anche nel male, alla sola banca ed ai suoi funzionari, direttori ed amministratori.

\* \* \*

Ribadiamo infine con forza il principio secondo cui, nell'ambito previdenziale sono assolutamente invalidi accordi, collettivi e non, i quali non prevedano il consenso espresso, informato e consapevole di ciascun avente diritto su qualsiasi questione che attenga al proprio singolo ed ineludibile diritto.

Proprio sulla base di quest'ultimo essenziale principio, ribadito anche dalla legge, in senso propositivo, evidenziamo l'opportunità che, nel rispetto dei reciproci ruoli e nell'ambito delle specifiche responsabilità, ogni soggetto coinvolto rifletta meglio sulle concrete ed effettive possibilità di far fronte agli obblighi contrattuali del Fondo nei confronti di tutti gli aventi diritto, anche adeguandosi alle ragionevoli e praticabili indicazioni della COVIP.

La Segreteria di Coordinamento